

Progetto CONT. AR

Come introdurre la nuova
contabilità armonizzata

PROGETTO CONT.AR



Progetto CONT. AR

**MODULO 1
VERSO L'ARMONIZZAZIONE**

PROGETTO CONT.AR

Cos'è l'armonizzazione?

Per **armonizzazione contabile** si intende **l'applicazione condivisa di uno schema concettuale** di riferimento universalmente valido per procedere alla

- rilevazione,**
- valutazione**
- rappresentazione** (in bilancio)

di operazioni e altri fatti aziendali dello stesso tipo

Perché l'armonizzazione?

 rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili



PERCHE' LO CHIEDE L'EUROPA



migliorare gli obiettivi di controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale)



migliorare il rispetto della rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE.

Perché l'armonizzazione?

2011 - Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011

prevede


- meccanismi rafforzati di controllo e di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici e finanziari degli Stati membri,
- fissa alcune regole comuni per i quadri di bilancio nazionali
- modifica il **protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi** (Reg. (CE) 25 maggio 2009, n. 479/2009), in base alla quale l'EUROSTAT può

- richiedere l'accesso ai microdati utilizzati per la produzione dei quadri di finanza pubblica,

- compiere a tal fine delle visite non solo presso le sedi del Ministero dell'economia e delle finanze dell'ISTAT, ma anche presso singoli enti.

PROGETTO CONT.AR

Perché Eurostat?



PROGETTO CONT.AR


Perché l'armonizzazione?

Partendo dall'esigenza di adeguare la propria legislazione alle richieste provenienti dall'Unione Europea, il legislatore nazionale ha cercato di dare una soluzione positiva anche ad altre criticità da più parti evidenziate nel complesso ed eterogeneo ordinamento contabile nazionale, ed in particolare:

- alle carenze di uniformità anche tra enti appartenenti allo stesso comparto;
- alla mancanza di un coordinamento tra principi contabili generali e principi del consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche;
- alla problematicità di poter ottenere un necessario grado di conoscenza e controllo della spesa pubblica.

Prima e dopo l'armonizzazione

	Stato	Regione	Enti locali	
Competenza giuridica	Si	Si	Si	Definizione di un unico sistema di rilevazione dei fatti aziendali
Competenza cassa	Si	Si	No	
Competenza economica	No	No	No	
Classificazione economica	Si	Si	Si	Schemi unici di bilancio
Classificazione per missioni	Si	No	No	
Classificazione funzionale	Si	Si	Si	
Contabilità generale	Si	No	Si	Affiancamento a fini conosciuti della contabilità economica
Contabilità finanziaria	Si	Si	Si	
Principi Osservatorio	No	No	Si	Principi contabili unici
SEC 95	Si	No	No	
IPSAS	No	No	No	



Gli aspetti comuni

1. **adozione di schemi comuni di bilancio articolati in missioni e programmi** coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari sulla materia,
2. **adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato** per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione;
3. **riclassificazione dei dati contabili degli enti e delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità civilistica** (che adottano quindi una contabilità di tipo economico patrimoniale) in modo da operarne un **raccordo** con le **rilevazioni di contabilità finanziaria**;
4. **adozione di un bilancio consolidato** delle amministrazioni pubbliche con le aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema unico;
5. **definizione di un sistema di indicatori di risultato** associati ai programmi di bilancio, costruiti secondo comuni metodologie.

PROGETTO CONT.AR

Il D.Lgs. 118/2011 nella sua prima stesura

Viene proposto un metodo di lavoro “*collaborativo*” attraverso al SPERIMENTAZIONE (art. 36) che vede

1. un “gruppo di esperti” costituito nell’ambito della Commissione Copaff (con la funzione di individuare e/o convalidare soluzioni tecniche attuative dei principi enunciati)
2. un gruppo di enti preposti alla cosiddetta “sperimentazione”.

Art. 36 D. Lgs. 118/2011

D.P.C.M. 28 / 12/ 2011

D. Lgs. 126/2014

PROGETTO CONT.AR

Il D.Lgs. 126 / 2014 - Decreto correttivo

Si compone di 3 articoli

Art 1 il legislatore provvede


- a integrare e modificare il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 vigente, adeguandolo ai risultati della sperimentazione.
- a prevedere per la prima volta, anche alla luce della modifica costituzionale contenuta nell'articolo 117 (legislazione esclusiva statale) un unico ordinamento contabile regionale, inserendo nel precedente decreto un apposito titolo (III);
- a adeguare gli articoli del TUEL ai nuovi principi contabili attraverso la modifica e l'integrazione di vari articoli del D. Lgs. 267/2000.

Art. 2 dove il legislatore definisce i vari principi contabili generali ed applicati, gli schemi di bilancio, il piano dei conti e gli altri allegati (previsti nel precedente DPCM 28 dicembre 2011 ed oggetto di modifiche nel corso della sperimentazione) inserendoli appunto all'interno del D. Lgs. 118/2011.

Art. 3 – disposizioni finali



PROGETTO CONT.AR

Il panorama legislativo di riferimento



↓
Nuove norme da applicare dal 1 gennaio 2015

PROGETTO CONT.AR





Le principali novità del nuovo modello contabile

1. definizione dei nuovi principi contabili;
2. modifica del principio contabile della competenza finanziaria che assume la denominazione di competenza finanziaria “potenziata”;
3. l'introduzione di un nuovo strumento contabile quale il “fondo pluriennale vincolato”;
4. la modifica del “fondo crediti di dubbia esigibilità”;
5. la revisione degli strumenti e dei modelli di programmazione e rendicontazione;
6. l'introduzione del piano dei conti integrato;
7. la previsione del bilancio consolidato.


PROGETTO CONT.AR



Progetto CONT. AR

MODULO 2 I NUOVI PRINCIPI CONTABILI

PROGETTO CONT.AR





Le finalità



Finalità

Sono contenute nell'art. 2 comma 2 lett. h) L. 42/2009

Rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di:

- consentire il **controllo dei conti pubblici** nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la **rispondenza** dei conti pubblici alle **condizioni dell'articolo 104** del Trattato istitutivo UE);
- favorire** l'attuazione del **federalismo fiscale**.

PROGETTO CONT.AR



I nuovi principi contabili generali



Principi Contabili Generali sono di postulati di base che definiscono il sistema di regole fondanti cui l'intero sistema di bilancio deve informarsi.

Per un approfondimento sui Postulati principi contabili generali occorre analizzare

ALLEGATO 1 - D. LSG. 118/2011

PROGETTO CONT.AR



I postulati precedenti

Erano presenti anche nel precedente ordinamento e sono stati oggetto di evoluzione nel tempo, in risposta alle crescenti esigenze dei destinatari dei bilanci per quanto concerne la qualità dell'informazione e l'attendibilità dei valori.

L'articolo 162 del D. Lgs. 267/2000, individuava:

- Unità;
- Annualità;
- Universalità;
- Integrità;
- Veridicità;
- Pareggio finanziario;
- Pubblicità;

PROGETTO CONT.AR

I nuovi principi contabili generali

l'annualità, le entrate e le spese sono riferite all'anno in esame e non ad altri esercizi;

l'unità, il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni previste dalla legge;

l'universalità, tutte le entrate e le spese sono state previste nel bilancio;

l'integrità, le entrate e le uscite sono state iscritte senza compensazioni;

la veridicità ed attendibilità, le previsioni sono supportate da attente valutazioni che tengono conto sia dei trend storici che delle aspettative future;

la significatività e rilevanza, l'informazione riportata è qualitativamente significativa e finalizzata ad influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente;

I nuovi principi contabili generali

la flessibilità, i documenti sono comunque modificabili attraverso le modalità previste dal legislatore;

la congruità, nella costruzione dei documenti è verificata l'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

la prudenza, sono iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

la coerenza interna, per cui gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale sono conseguenti alla pianificazione dell'ente;

la coerenza esterna, per cui vi è connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica;

I nuovi principi contabili generali

la continuità nella costanza, la valutazione delle poste contabili di bilancio è fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita;

la comparabilità e la verificabilità, le informazioni di bilancio sono costruite in modo da essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali.

la neutralità, la redazione dei documenti contabili è basata su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;

la pubblicità, per cui è garantita la trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione;

I nuovi principi contabili generali

l'equilibrio di bilancio, inteso come vincolo del pareggio finanziario del bilancio di previsione;

la competenza finanziaria, e cioè l'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);

la competenza economica, per cui le operazioni devono essere rilevati contabilmente ed attribuiti all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

la prevalenza della sostanza sulla forma, per cui i fatti aziendali sono rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

Il confronto tra vecchi e nuovi postulati

Postulati D. Lgs. 267/2000	Principi contabili generali D.Lgs. 118/2011
Veridicità	Veridicità
	Correttezza
	Prevalenza della sostanza sulla forma
	Coerenza- congruità
	Attendibilità, verificabilità, prudenza
	Continuità, costanza, comparabilità
	Significatività e rilevanza, neutralità
Chiarezza	Comprensibilità
Specializzazione	
Annualità	Annualità
Pubblicità	Pubblicità
Universalità	Universalità
Integrità	Integrità
Unità	Unità
Elasticità	Flessibilità
	Competenza Finanziaria
Pareggio	Competenza economica

Le principali novità

- il nuovo principio dell'**equilibrio di bilancio**, corollario al principio costituzionale del pareggio di bilancio;
- la revisione del **principio di competenza finanziaria e** cioè del criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese;
- la revisione del principio della **competenza economica, che** riferisce contabilmente gli effetti delle operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge ed in base al quale le "utilità economiche" sono attribuite all'esercizio cui tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si manifestano i relativi movimenti finanziari.

Le principali novità

- ❑ il nuovo principio dell'**equilibrio di bilancio**, corollario al principio costituzionale del pareggio di bilancio;
- ❑ la revisione del **principio di competenza finanziaria e** cioè del criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese;
- ❑ la revisione del principio della **competenza economica, che** riferisce contabilmente gli effetti delle operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge ed in base al quale le "utilità economiche" sono attribuite all'esercizio cui tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si manifestano i relativi movimenti finanziari.

Principi contabili applicati

I principi contabili applicati sono **norme tecniche di dettaglio**, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una **funzione di completamento** del sistema generale e **favoriscono comportamenti uniformi e corretti**.

I principi contabili applicati

1. Principio contabile applicato della programmazione (**Allegato n. 4/1** D.Lgs 118/2011)
2. Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (**Allegato n. 4/2** D.Lgs 118/2011)
3. Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (**Allegato n. 4/3** D.Lgs 118/2011)
4. Principio contabile applicato del bilancio consolidato (**Allegato n. 4/4** D.Lgs 118/2011)

L'adozione dei principi applicati concernenti la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

PROGETTO CONT.AR

Gli schemi uniformi di bilancio

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato, oggetto di sperimentazione nel corso degli esercizi dal 2012 al 2014.

PROGETTO CONT.AR



Gli schemi uniformi di bilancio

- Bilancio di previsione finanziario (Allegato n. 9 D.Lgs 118/2011)
- Rendiconto della gestione (Allegato n. 10 D.Lgs 118/2011)
- Bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali (Allegato n. 11 D.Lgs 118/2011)

PROGETTO CONT.AR



Progetto CONT. AR

**MODULO 3
IL NUOVO PRINCIPIO DI COMPETENZA
FINANZIARIA POTENZIATA**

PROGETTO CONT.AR


Il principio di competenza finanziaria potenziata

Il legislatore si propone:

- CONOSCERE I DEBITI EFFETTIVI DELLE PA;
- EVITARE L'ACCERTAMENTO DI ENTRATE FUTURE E DI IMPEGNI INESISTENTI;
- RAFFORZARE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO;
- FAVORIRE LA MODULAZIONE DEI DEBITI SECONDO GLI EFFETTIVI FABBISOGNI;
- AVVICINARE LA COMPETENZA FINANZIARIA ALLA COMPETENZA ECONOMICA.

Il principio di competenza finanziaria **prima** della riforma





Il principio di competenza finanziaria potenziata

Le obbligazioni giuridiche perfezionate


- sono **registrate** nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione,
- **sono imputate** all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.


La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come **esigibile** un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento.

Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Il principio di competenza finanziaria potenziata









Il principio di competenza finanziaria potenziata: ACCERTAMENTO

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

1. la ragione del credito;
2. il titolo giuridico che supporta il credito;
3. l'individuazione del soggetto debitore;
4. l'ammontare del credito;
5. la relativa scadenza.

L'accertamento

- presuppone idonea documentazione
- si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

PROGETTO CONT.AR



Il principio di competenza finanziaria potenziata: ACCERTAMENTO - le novità

☐ in deroga al principio dell'accertamento per le altre tipologie di entrate - anche di natura eventuale o variabile - **sono fatti salvi i casi, tassativamente previsti** nel principio applicato della contabilità finanziaria, **per cui è previsto l'accertamento per cassa** (al comma 2, lett. d));

☐ in materia di **trasmissione dell'idonea documentazione** da parte del responsabile del procedimento di accertamento al responsabile del servizio finanziario, **l'invio avviene nel rispetto di quanto previsto dal decreto**, dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni (al comma 3);


☐ **l'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata**, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadere. Non possono quindi essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. È inoltre **vietato l'accertamento attuale di entrate future** ed infine, si prevede che **le entrate devono essere registrate nelle scritture contabili anche se non determinano effettivi movimenti di cassa** (al comma 3-bis).

PROGETTO CONT.AR

Il principio di competenza finanziaria potenziata: ACCERTAMENTO - le novità

- ❑ Le entrate relative al titolo “**Accensione prestiti**” sono accertate nei **limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza** del bilancio (al comma 1);
- ❑ l'accertamento delle entrate avviene distinguendo le **entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti** attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del citato D.Lgs. 118/201126 (al comma 2);
- ❑ per le entrate relative a partite compensative delle sole spese del titolo “**servizi per conto terzi e partite di giro**”, l'**accertamento avviene in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa** (al comma 2, lett. c));
- ❑ l'accertamento delle **entrate derivanti da trasferimenti e contributi** da altre amministrazioni pubbliche, avviene **a seguito della comunicazione** dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante, relativo al contributo o al finanziamento (alla nuova lett. c)-bis del comma 2);

ACCERTAMENTO -





Il principio di competenza finanziaria potenziata: IMPEGNO

L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata avendo determinato la somma da pagare e il soggetto creditore e avendo indicata la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

1. la ragione del debito;
2. l'indicazione della somma da pagare;
3. il soggetto creditore;
4. la scadenza dell'obbligazione;
5. la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.

Il principio di competenza finanziaria potenziata: IMPEGNO – le novità

□al comma 1, è indicato l'obbligo di segnalare anche la relativa scadenza;

□alla lettera b) del comma 2, laddove è prevista dalla legge l'occorrenza del perfezionamento dell'impegno già con l'approvazione del bilancio anche nel caso in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;

□la lettera c) del comma 2, laddove il perfezionamento dell'impegno per spese dovute nell'esercizio in ragione di norme di legge si realizza con l'approvazione del bilancio, si prevede: «c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.»;



Il principio di competenza finanziaria potenziata: IMPEGNO – le novità

- il terzo periodo del comma 3, laddove si modifica il concetto di prenotazione.
 - le prenotazioni non trasformate costituiscono avanzo d'amministrazione
 - Per le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo;
- Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza,
- Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.

PROGETTO CONT.AR



Il principio di competenza finanziaria potenziata: IMPEGNO – le novità

- Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.
- Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
 - a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
 - b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

PROGETTO CONT.AR

Il principio di competenza finanziaria potenziata: IMPEGNO – le novità

- ❑ Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.
- ❑ Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

Il principio di competenza finanziaria potenziata: I riflessi sulla gestione

determina una profonda rivisitazione finanche della modalità di costruzione dei bilanci ed impatta sulla modalità di attuazione della funzione programmatoria e autorizzatoria degli organi preposti.





Progetto CONT.AR

MODULO 4 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

PROGETTO CONT.AR



Il fondo pluriennale vincolato

Il Fondo costituisce un istituto del tutto nuovo nel panorama contabile pubblico e consegue all'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria "potenziata".

Tecnicamente il fondo pluriennale vincolato è un **saldo finanziario**, costituito da risorse già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.



Il saldo così calcolato misura, di fatto, "un avanzo vincolato e destinato (ad una opera ma anche ad un progetto ad esempio comunitario) in corso" che, per tale ragione il legislatore ha ritenuto opportuno separare dal risultato positivo della gestione ed individuare quale voce autonoma (nel c.d. Titolo 0) del nuovo sistema contabile.

PROGETTO CONT.AR

Il fondo pluriennale vincolato

Ipotizziamo una spesa finanziata per pari importo da un'entrata vincolata (ad esempio un'opera pubblica).

Registrazione nel precedente ordinamento

	Esercizio N	Esercizio N+1
Accertamento	100	-
Impegno	100	-
Saldo capitoli vincolati	0	-

La gestione dell'opera avviene integralmente nella gestione dei residui

Il fondo pluriennale vincolato

Ipotizziamo una spesa finanziata per pari importo da un'entrata vincolata (ad esempio un'opera pubblica).

Registrazione nel nuovo ordinamento

	Esercizio N	Esercizio N+1
Accertamento	100	-
Impegno		100
Saldo capitoli vincolati	+100	-100



	Esercizio N	Esercizio N+1
a) Fondo pluriennale Vincolato (entrata)	0	100
b) Accertamento	100	-
c) Impegno		100
d) Fondo pluriennale vincolato (spesa)	100	
Saldo capitoli vincolati a+b-c-d	0	0

????

Il fondo pluriennale vincolato

Lo stesso esempio può essere ulteriormente articolato ipotizzando che la spesa di 100 non sia oggetto di un unico pagamento nel corso dell'anno N+1, ma sia effettuata sulla base di un cronoprogramma ripartito come segue:

Data di scadenza	Descrizione	Importo
xx/xx/N+1	Pagamento 1 (ad es. 1°SAL)	10,00
xx/xx/N+2	Pagamento 2 (ad es. 2°SAL)	50,00
xx/xx/N+3	Pagamento 3 (ad es. 3°SAL)	40,00
	Totale	100,00

Il fondo pluriennale vincolato

In questo caso la rappresentazione contabile nei vari esercizi sarebbe:

	Esercizio N	Esercizio N+1	Esercizio N+2	Esercizio N+3
a) Fondo pluriennale Vincolato(entrata)	0	100	90	40
b) Accertamento	100	-	-	-
c) Impegno		10	50	40
d) Fondo pluriennale vincolato ((spesa)	100	90	40	-
Saldo capitoli vincolati a+b-c-d	0	0	0	0

È importante evidenziare che la costruzione del FPV non è limitata alle sole spese d'investimento ma può e deve essere attivata ogniquale volta ne ricorrano i presupposti, anche per garantire la copertura di spese correnti, come ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui la corrispondente spesa diviene esigibile.

Il fondo pluriennale vincolato Riassumendo


Il FPV iscritto in **entrata** misura le risorse provenienti da esercizi precedenti per dare copertura agli impegni assunti nell'esercizio in corso e nei successivi



E' una fonte di finanziamento già realizzata e non ancora utilizzata

Il fondo pluriennale vincolato Iscrizione in bilancio

In **entrata**, come meglio potrà essere analizzato quando tratteremo degli allegati al bilancio, il Fondo è iscritto, in forma aggregata, prima del titolo 1 distinto in parte corrente e in c/capitale.





Il fondo pluriennale vincolato

Riassumendo

Il FPV iscritto in **spesa** misura le risorse trasferite agli esercizi successivi per dare copertura a spese imputate a esercizi successivi a quello del bilancio (n+1...)

↓

Occorrere distinguere

FPV già dotato di
copertura
(esercizi precedenti)

FPV solo previsto
(nuove previsioni di
competenza)

PROGETTO CONT.AR



Il fondo pluriennale vincolato

In **spesa**, i modelli di bilancio prevedono che ciascuna unità elementare del bilancio presenti separatamente la voce relativa al “Fondo Pluriennale Vincolato” per ciascuna unità elementare di bilancio

Quota FPV
esercizi
precedenti

+

Quota FPV
previsto
nell'esercizio |
nuove spese

→

Fondo
Pluriennale
vincolato
spesa

La voce del Fondo di parte spesa somma in se due diverse fattispecie del tutto differenti:

- ☐ la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti, che costituisce la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui inerisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- ☐ le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui inerisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

PROGETTO CONT.AR



Il fondo pluriennale vincolato Le variazioni del FPV

Il Fondo Pluriennale vincolato per sua natura è di ammontare variabile, che subisce incrementi e riduzioni per effetto del ritardo o delle accelerazioni nell'esecuzione (quindi alle modifiche del cronoprogramma) dell'opera o del progetto di spesa.

Riprendendo l'esempio precedente ed ipotizzando un'accelerazione nei tempi di realizzazione dell'opera nel secondo anno (ipotizziamo che nell'esercizio N+1 si realizzi un SAL pari a 30 e, cioè, 10+20) sarà necessario procedere come segue:

- Incrementare l'impegno nell'esercizio N+1 riducendo per pari importo l'impegno nell'esercizio N+2
- Ridurre nell'esercizio N+1 il FPV spesa di pari importo (20) e contestualmente modificare il FPV entrate (-20) nell'esercizio successivo N+2

PROGETTO CONT.AR



Il fondo pluriennale vincolato Le variazioni del FPV

	Esercizio N	Esercizio N+1	Esercizio N+2	Esercizio N+3
a) Fondo pluriennale Vincolato (entrata)	0	100	90-20=70	40
b) Accertamento	100			
c) Impegno	-	10+20=30	50-20=30	40
d) Fondo pluriennale vincolato ((spesa)	100	90-20=70	40	-
Saldo capitoli vincolati a+b-c-d	0	0	0	0

PROGETTO CONT.AR



Progetto CONT.AR

MODULO 5 IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

PROGETTO CONT.AR



Il fondo crediti di dubbia esigibilità

Le **entrate di dubbia esigibilità** sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali

- le sanzioni amministrative al codice della strada,
- gli oneri di urbanizzazione,
- i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..



Fondo crediti di dubbia esigibilità
vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione

PROGETTO CONT.AR


Il fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo è alimentato da una apposita posta contabile stanziata nella parte Spesa del bilancio di previsione, denominata “*Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*”, il cui ammontare è determinato in considerazione:

- della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio,
- della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità

L'accantonamento, qualora previsto in bilancio, non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota *accantonata*.



Qualora un credito dovesse essere dichiarato definitivamente inesigibile, si procede alla eliminazione dalle scritture finanziarie per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.



Il fondo crediti di dubbia esigibilità: La sua determinazione

La determinazione dello stanziamento non è libera, ma è risultante da uno specifico che trova evidenza in un allegato allo stesso bilancio (Allegato 9-c).

Per quantificare il valore da accantonare occorre procedere come segue:

1. **individuare** le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. **calcolare**, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi con modalità e precisazioni di seguito riportate;
3. **definire** il valore complementare a 100 della percentuale determinata al punto precedente. Il valore così ottenuto costituisce la percentuale minima da applicare.

E' possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio.

PROGETTO CONT.AR



Il fondo crediti di dubbia esigibilità: La sua determinazione

1. **individuare** le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;

la scelta è lasciata alla valutazione del singolo ente che potrà decidere di fare riferimento

- alle *tipologie*
- alle *categorie*,
- ai *capitoli*,

Tenendo presente che lo stesso legislatore esclude dal calcolo dell'accantonamento alcuni crediti se:

- A. provenienti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- B. assistiti da fidejussione,
- C. relativi ad entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

PROGETTO CONT.AR

Il fondo crediti di dubbia esigibilità: La sua determinazione

2. calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi con modalità e precisazioni di seguito riportate

1. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
2. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
3. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Nel periodo di entrata a regime della norma (5 anni) per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili,

Il fondo crediti di dubbia esigibilità: La sua determinazione

2. calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi con modalità e precisazioni di seguito riportate

Dati dell'esempio

		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
a	accertamenti	1000	1100	1200	1100	1000
b	Incassi	800	500	900	700	600



Il fondo crediti di dubbia esigibilità: La sua determinazione

2. calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi con modalità e precisazioni di seguito riportate

Metodo 1

	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	n
a Accertamenti	1000	1100	1200	1100	1000	
b Incassi	800	500	900	700	600	
%						
b/a incassi/accertamento	80,00%	45,45%	75,00%	63,64%	60,00%	
c MEDIA SEMPLICE						64,82%
d Percentuale da applicare (100% - c)						35,18%

PROGETTO CONT.AR



Il fondo crediti di dubbia esigibilità: La sua determinazione

2. calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi con modalità e precisazioni di seguito riportate

Metodo 2

	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	n
a Accertamenti	1000	1100	1200	1100	1000	
b peso ponderale	0,10	0,10	0,10	0,35	0,35	
c=a*b Accertamenti ponderati	100	110	120	385	350	
d Tot. Accertamenti ponderati						1.065
e Incassi	800	500	900	700	600	
f peso ponderale	0,10	0,10	0,10	0,35	0,35	
g=e*f Incassi ponderati	80	50	90	245	210	
h Tot. Incassi ponderati						675
% incassi ponderati/ accertamenti ponderati						63,38%
i=h/d Percentuale da applicare (100% - i)						36,62%

PROGETTO CONT.AR



Il fondo crediti di dubbia esigibilità: La sua determinazione

2. calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi con modalità e precisazioni di seguito riportate

Metodo 3

		n-5	n-4	n-3	n-2	n-1	n
a	accertamenti	1000	1100	1200	1100	1000	
b	peso ponderale	0,10	0,10	0,10	0,35	0,35	
c=a*b	Accertamenti ponderati	100	110	120	385	350	
d	Tot. Accertamenti ponderati						1.065
e	incassi	800	500	900	700	600	
f	peso ponderale	0,10	0,10	0,10	0,35	0,35	
g=e*f	Incassi ponderati	80	50	90	245	210	
h	Tot. Incassi ponderati						675
i=h/d	% incassi ponderati/ accertamenti ponderati						63,38%
l	Percentuale da applicare (100% - i)						36,62%

PROGETTO CONT.AR



Il fondo crediti di dubbia esigibilità: La sua determinazione

Negli anni successivi al primo le modalità di calcolo saranno del tutto analoghe, applicandosi un criterio di scorrimento per cui:

per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.;

per le entrate accertate per cassa si calcola la media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell' esercizio precedente.

PROGETTO CONT.AR



Il fondo crediti di dubbia esigibilità: La sua determinazione

Negli anni successivi al primo le modalità di calcolo saranno del tutto analoghe, applicandosi un criterio di scorrimento per cui:

per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.;

per le entrate accertate per cassa si calcola la media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell' esercizio precedente.

PROGETTO CONT.AR



Il fondo crediti di dubbia esigibilità: La sua determinazione

trascorsi 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato esclusivamente sulla base della media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Eventuali entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti;
a decorrere dall'anno successivo la quantificazione è effettuata secondo il criterio generale di riferimento agli anni precedenti.

PROGETTO CONT.AR



Il fondo crediti di dubbia esigibilità: Iscrizione in bilancio

L'applicazione dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità produce, quale immediata conseguenza, **un irrigidimento del bilancio** ed una **riduzione della capacità di spesa** dell'ente che, a parità di entrate, si troverà nell'impossibilità di poter utilizzare le risorse destinate all'accantonamento per il FCDE

Per mitigare gli effetti dell'introduzione del nuovo Fondo, il legislatore ha previsto la facoltà

- nel primo esercizio di applicazione è possibile stanziare in bilancio una quota pari almeno al 50% dell'importo dell'accantonamento
- nel secondo esercizio re pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato,
- nel terzo esercizio, pari all'intero importo.

IN sede di rendicontazione dovrà però essere accantonato l'intero importo.

PROGETTO CONT.AR



Il fondo crediti di dubbia esigibilità: La gestione del FCDE in corso d'anno

La verifica della congruità dello stanziamento relativo all'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è prevista anche in occasione dell'assestamento infrannuale di bilancio, momento in cui si effettua la verifica sulla adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato ed iscritto nella parte spesa del bilancio, con obbligo, qualora si manifestasse la necessità, di procedere al suo adeguamento.

PROGETTO CONT.AR



Il fondo crediti di dubbia esigibilità: La quantificazione nel rendiconto

In tale occasione l'ente dovrà procedere :

- a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate, l'eventuale nuovo importo complessivo dei residui (rispetto a quanto risulta alla fine dell'esercizio appena concluso) a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario;
- a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto a) la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.
- applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto a) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b).

PROGETTO CONT.AR



Il fondo crediti di dubbia esigibilità: La quantificazione nel rendiconto

In tale occasione l'ente dovrà procedere :

- a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate, l'eventuale nuovo importo complessivo dei residui (rispetto a quanto risulta alla fine dell'esercizio appena concluso) a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario;
- a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto a) la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.
- applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto a) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b).

PROGETTO CONT.AR



Il fondo crediti di dubbia esigibilità: La quantificazione nel rendiconto

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato nel risultato di amministrazione

- risulta inferiore all'importo considerato congruo, è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo stesso;
- risulta superiore è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.

PROGETTO CONT.AR



Progetto CONT. AR

MODULO 6 LA NUOVA STRUTTURA DELLE ENTRATE

PROGETTO CONT.AR

La nuova struttura delle entrate


Nel bilancio di previsione, le entrate sono classificate secondo i seguenti livelli successivi di dettaglio:

- **TITOLI**, secondo la fonte di provenienza delle entrate (Entrate correnti di natura tributaria e contributiva, Trasferimenti correnti, Entrate extratributarie, Entrate in c/capitale, Riduzioni di attività finanziarie, Accensione di prestiti, Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere, Entrate per conto terzi e partite di giro)
- **TIPOLOGIE**, in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza (es. Tributi, Trasferimenti correnti, Interessi attivi, ecc...)
- **CATEGORIE**, in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza
Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente

Ai fini della gestione e rendicontazione, le categorie sono articolate in capitoli.

PROGETTO CONT.AR

La nuova struttura delle entrate



L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dalla TIPOLOGIA

PROGETTO CONT.AR



La nuova struttura delle entrate Confronto Titoli

Bilancio D.P.R. 194/1996	Bilancio D. Lgs 118/2011 armonizzato
Titolo 1 Entrate tributarie	Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Titolo 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	Titolo 2 Trasferimenti correnti
Titolo 3 Entrate extratributarie	Titolo 3 Entrate extratributarie
Titolo 4 Entrate derivanti da alienazioni, da	Titolo 4 Entrate in conto capitale
	Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Titolo 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti	Titolo 6 Accensione Prestiti
	Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 6 Entrate conto terzi	Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro

PROGETTO CONT.AR



La nuova struttura delle entrate Confronto Tipologie/categorie

E' possibile riscontrare una certa "simmetria" tra le nuove *tipologie* di entrata (in alcuni casi ampliate) e le precedenti *categorie* definite dal D.P.R. 194/96.

Per il confronto si rinvia al testo CEL Manuale di contabilità armonizzata.

PROGETTO CONT.AR



La nuova struttura delle entrate Confronto Categorie/ risorse

Differenze

Le categorie differenza di quanto avveniva per le risorse, presentano due elementi di novità:

- A. un primo, costituito dalla individuazione non più libera (le risorse potevano essere inserite senza alcun vincolo di oggetto da parte di ciascun ente) ma obbligata (le nuove Categorie sono codificate nel Piano dei Conti di cui all'allegato 13/2 del D. Lgs. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014);
- B. un secondo, rappresentato dalla distinzione introdotta nei principi contabili e precisata nell'art. 165 del TUEL così come novellato, che vede obbligatoriamente distinguere, all'interno delle categorie, le entrate "ricorrenti" da quelle "non ricorrenti".

PROGETTO CONT.AR



La nuova struttura delle entrate Confronto Categorie/ risorse

Il legislatore introduce una distinzione tra entrate "ricorrenti" e "non ricorrenti", meglio precisate nel punto 9.11.3 del Principio contabile applicato alla programmazione (allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011).

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti ai sensi del richiamato principio le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi

PROGETTO CONT.AR



La parte SPESA

PROGETTO CONT.AR



La nuova struttura delle spese

la nuova articolazione della spesa sia funzionale al perseguimento di due differenti logiche informative e di rappresentazione:

- A. una prima programmatica, correlata alla classificazione europea e pertanto finalizzata alla lettura ed al consolidamento per missioni e programmi;
- B. una seconda economico-funzionale, all'interno di ciascun programma, orientata a fornire informazioni in merito alla gestione.



```
graph TD; A[Classificazione della spesa D. Lgs. 118/2011] --> B[Classificazione programmatica]; A --> C[Classificazione economico funzionale];
```


PROGETTO CONT.AR

La nuova struttura delle spese

Il comma 4 art. 165 del TUEL prevede

missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;

programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze individuate nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'articolo 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.



PROGETTO CONT.AR

La nuova struttura delle spese

Missioni > Programmi > Titoli > Macroaggregati > Capitoli/articoli


I programmi sono articolati in **MACROAGGREGATI**, secondo la natura economica della spesa.

Sostanzialmente, sostituiscono gli attuali interventi, seppure con un'articolazione non sempre coincidente (ad esempio: beni, servizi e utilizzo di beni di terzi diventano un unico macroaggregato, mentre attualmente sono tre interventi diversi).

I macroaggregati si raggruppano in **Titoli**: spese correnti, spese in c/capitale, spese per incremento attività finanziarie, rimborso prestiti, Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere, servizi c/terzi e partite di giro.

Ai fini della gestione e rendicontazione, i macroaggregati sono ripartiti in capitoli e articoli.

PROGETTO CONT.AR





celservizi

La nuova struttura delle spese

Bilancio D. Lgs. 118/2011 armonizzato		Bilancio D.P.R. 194/1996
Missioni	↔	Programma della RPP
Programma	↔	Progetto della RPP
Titolo	↔	Titolo
Macroaggregato	↔	Intervento di spesa
Capitolo	↔	Capitolo
Articolo	↔	Articolo

PROGETTO CONT.AR





La nuova struttura delle spese

La classificazione programmatica MISSIONI

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici che gli enti locali intendono perseguire, destinando a tal fine specifiche risorse finanziarie, umane e strumentali.

La definizione delle Missioni è vincolata ad uno specifico elenco allegato al D.Lgs. 118/2011 nel quale le stesso sono declinate, in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, secondo lo schema previsto per il bilancio dello Stato.

le Missioni definite per gli enti territoriali sono **23** di cui le prime **19** sono associabili alle funzioni del precedente bilancio a d eccezione di

- missione 20, denominata "Fondi e accantonamenti",
- missione 50 " Debito Pubblico"
- missione 60 " Anticipazioni finanziarie"
- Missione 90 "Servizi per conto terzi"

PROGETTO CONT.AR



La nuova struttura delle spese

La classificazione programmatica MISSIONI

Particolarmente utile risulta, per una corretta allocazione delle spese, l'allegato 14 – Parte seconda denominato "Glossario" che, per ciascun "Programma" contenuto nelle missioni, propone una specifica declaratoria di contenuti.

Dalla lettura del glossario è percepibile l'intento del legislatore di:

- A. riportare ad unità la classificazione per destinazione della spesa, aspetto quest'ultimo di grande rilevanza in quanto costituisce uno dei pilastri della riforma sia della legge 196/2009 che della legge 42/2009;
- B. creare un collegamento con la classificazione SEC ed in particolare con quella COFOG, attraverso l'associazione di ciascun programma a quest'ultima classificazione di secondo livello.

PROGETTO CONT.AR



La nuova struttura delle spese

MISSIONE 04					
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.					
CODICE	PROGRAMMA	DENOMINAZIONE	Descrizione	GRUPPO COFOG	Descrizione GRUPPO COFOG
01		Istruzione prescolastica	Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza...).	09.1	Istruzione prescolastica e primaria

PROGETTO CONT.AR



La nuova struttura delle spese

La classificazione economico funzionale

Ogni singolo programma, infatti si articola in Titoli; ed i Titoli, a loro volta, ai soli fini gestionali (nel PEG), sono ripartiti in macroaggregati, capitoli ed eventuali articoli.

Non tutti i titoli sono presenti all'interno dei vari programmi: se presentano importo pari a 0, possono anche non essere trascritti nel bilancio:

TITOLO 1 SPESE CORRENTI
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI.

Solo per le missioni **60** "Anticipazioni finanziarie" e **99** "Servizi per conto terzi", possono essere previsti in aggiunta anche i seguenti titoli:

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.

PROGETTO CONT.AR



La nuova struttura delle spese: Confronto Titoli

Bilancio D.P.R. 194/1996	Bilancio D. Lgs 118/2011 armonizzato
Titolo 1 Spese correnti	Titolo 1 Spese correnti
Titolo 2 Spese in conto capitale	Titolo 2 Spese in conto capitale
	Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie
Titolo 3 Spese per rimborso prestiti	Titolo 4 Rimborso di Prestiti
	Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 4 Spese conto terzi	Titolo 7 Spese per conto di terzi e partite di giro

PROGETTO CONT.AR



La nuova struttura delle spese

macroaggregati D. Lgs. 118/2011	Interventi di spesa D.P.R. 194/96
TITOLO 1	TITOLO 1
101 Redditi da lavoro dipendente	01 – Personale
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	07 – imposte e Tasse
103 Acquisto di beni e servizi	02 – Acquisto beni di consumo e/o di materie prime 03) prestazioni di servizi 04) utilizzo di beni di terzi
104 Trasferimenti correnti	05) trasferimenti
105 Trasferimenti di tributi	
106 Fondi perequativi (solo Regioni)	
107 Interessi passivi	06) interessi passivi e oneri finanziari diversi
108 Altre spese per redditi da capitale	
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	
110 Altre spese correnti	08) oneri straordinari della gestione corrente 09) ammortamenti di esercizio; 10) fondo svalutazione crediti; 11) fondo di riserva;

PROGETTO CONT.AR



La nuova struttura delle spese

macroaggregati D. Lgs. 118/2011	Interventi di spesa D.P.R. 194/96
TITOLO 2	TITOLO 2
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01) acquisizione di beni immobili; 02) espropri e servitù onerose; 03) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia; 04) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia; 05) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche; 06) incarichi professionali esterni;
203 Contributi agli investimenti	-----
204 Altri trasferimenti in conto capitale	07) trasferimenti di capitale
205 Altre spese in conto capitale	-----
TITOLO 3	TITOLO 3
301 Acquisizioni di attività finanziarie	08) partecipazioni azionarie; 09) conferimenti di capitale;
302 Concessione crediti di breve termine	
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	10) concessioni di crediti e anticipazioni
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	08) partecipazioni azionarie; 09) conferimenti di capitale;

PROGETTO CONT.AR



La nuova struttura delle spese

macroaggregati D. Lgs. 118/2011	Interventi di spesa D.P.R. 194/96
TITOLO 2	TITOLO 2
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	01) acquisizione di beni immobili; 02) espropri e servitù onerose; 03) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia; 04) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia; 05) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche; 06) incarichi professionali esterni;
203 Contributi agli investimenti	-----
204 Altri trasferimenti in conto capitale	07) trasferimenti di capitale
205 Altre spese in conto capitale	-----
TITOLO 3	TITOLO 3
301 Acquisizioni di attività finanziarie	08) partecipazioni azionarie; 09) conferimenti di capitale;
302 Concessione crediti di breve termine	
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	10) concessioni di crediti e anticipazioni
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	08) partecipazioni azionarie; 09) conferimenti di capitale;

PROGETTO CONT.AR



La nuova struttura delle spese

macroaggregati D. Lgs. 118/2011	Interventi di spesa D.P.R. 194/96
TITOLO 4	TITOLO 3
401 Rimborso di titoli obbligazionari	04) rimborso di prestiti obbligazionari
402 Rimborso prestiti a breve termine	02) rimborso di finanziamenti a breve termine
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	03) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
404 Rimborso di altre forme di indebitamento	05) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
TITOLO 5	
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere /cassiere	01) rimborso per anticipazioni di cassa

PROGETTO CONT.AR



La nuova struttura delle spese

macroaggregati D. Lgs. 118/2011	capitoli di spesa D.P.R. 194/96
TITOLO 7	TITOLO 4
701 Uscite per partite di giro	01) ritenute previdenziali e assistenziali al personale; 02) ritenute erariali; 03) altre ritenute al personale per conto di terzi; 06) anticipazione di fondi per il servizio economato;
701 Uscite per conto terzi	04) restituzione di depositi cauzionali; 05) spese per servizi per conto di terzi; 07) restituzione di depositi per spese contrattuali

PROGETTO CONT.AR



Progetto CONT.AR

**MODULO 7
IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO**

PROGETTO CONT.AR



La correlazione e conversione dei capitoli di entrata

PROGETTO CONT.AR

La correlazione con il PCF - ENTRATA


Particolarmente utile al fine della riclassificazione dei capitoli ed articoli secondo la nuova struttura prevista nel Piano dei conti è Articolazione del piano dei conti finanziario di cui al D. Lgs. 118/2011

Articolazione Piano dei conti finanziario D. Lgs. 118/2011	Livello del Piano dei Conti Finanziario	Codice del Piano dei Conti Finanziario	Corrispondenza con D.P.R. 194/1996
TITOLO	I LIVELLO	E. X.00.00.00.000	TITOLO
TIPOLOGIA(*)	II LIVELLO	E. X.0X. 00.00.000	Categoria
CATEGORIA(*)	III LIVELLO	E. X.0X. 0X.00.000	Risorsa
CAPITOLO	IV LIVELLO	E. X.0X. 0X.0X.000	Capitolo
ARTICOLO	V LIVELLO	E. X.0X. 0X.0X.00X	Capitolo

Nota (*): tale corrispondenza non è verificata nel caso dei primi due titoli di entrata (entrate tributarie e trasferimenti correnti), in cui le tipologie corrispondono al III livello del piano dei conti, mentre le categorie corrispondono al IV livello.

PROGETTO CONT.AR

La correlazione con il PCF - ENTRATA



In particolare il codice SIOPE se correttamente imputato nel corso delle gestioni passate potrà costituire il principale strumento d'ausilio per la conversione e corretta imputazione dei nuovi capitoli al piano dei conti.

PROGETTO CONT.AR


La correlazione con il PCF – SIOPE entrata

Capitolo ente	Cod SIOPE	Descrizione SIOPE	Codice Piano dei conti finanziario	Descrizione Piano dei conti finanziario
Cap. 300 Proventi dei servizi pubblici	3111	Proventi da alberghi	E.3.01.02.01.001	Proventi da alberghi
	3112	Proventi da asili nido	E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido
	3113	Proventi da convitti, colonia, ostelli, stabilimenti termali	E.3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonia, ostelli, stabilimenti termali
	3114	Proventi da corsi extrascolastici	E.3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici
	3115	Proventi da giardini zoologici	E.3.01.02.01.005	Proventi da giardini zoologici
	3116	Proventi da impianti sportivi	E.3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi
	3117	Proventi da mattatoi	E.3.01.02.01.007	Proventi da mattatoi
	3118	Proventi da mense	E.3.01.02.01.008	Proventi da mense
	3119	Proventi da mercati e fiere	E.3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere
	3120	Proventi da pesa pubblica	E.3.01.02.01.010	Proventi da pesa pubblica
	3121	Proventi da servizi turistici	E.3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici
	3122	Proventi da spurgo pozzi neri	E.3.01.02.01.012	Proventi da spurgo pozzi neri
	3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre
	3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva
	3125	Proventi da trasporto carni macellate	E.3.01.02.01.015	Proventi da trasporto carni macellate
	3126	Proventi da trasporto scolastico	E.3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico
	3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	E.3.01.02.01.017	Proventi da strutture residenziali per anziani
	3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali;	E.3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali
3129	Proventi da bagni pubblici	E.3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	
3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	E.3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	
3131	Proventi di servizi produttivi			

PROGETTO CONT.AR

La correlazione con il PCF – ENTRATA

Le soluzioni percorribili




PROGETTO CONT.AR



La correlazione con il PCF – ENTRATA

Le soluzioni percorribili




Un ente che in passato ha provveduto a dividere i precedenti capitoli “calderone” seguendo l’articolazione proposta dal SIOPE, realizzando una relazione “uno ad uno” tra il capitolo / articolo e la voce del SIOPE, dovrà limitarsi ad individuare la corretta voce corrispondente del Piano dei conti Finanziario.

PROGETTO CONT.AR



La correlazione con il PCF – ENTRATA

Le soluzioni percorribili



- analizzare con riferimento all’ultimo esercizio o agli ultimi esercizi le voci SIOPE imputate a quel capitolo;
- provvedere a definire una percentuale di imputazione per ciascuna voce e, quindi procedere alla costruzione di tanti capitoli (da associare al nuovo Piano dei Conti) quante sono le voci SIOPE interessate.

PROGETTO CONT.AR



La correlazione e conversione dei capitoli di spesa

PROGETTO CONT.AR



La correlazione con il PCF - SPESA



Classificazione per Titoli, Macroaggregati e Piano dei Conti F.

Capitolo / articolo

Classificazione per Missioni e Programmi

PROGETTO CONT.AR



La correlazione con il PCF - SPESA

Articolazione di bilancio D. Lgs. 118/2011	Livello del Piano dei Conti Finanziario	Codice del Piano dei Conti Finanziario	Corrispondenza con voci D.P.R. 194/1996
TITOLO	I LIVELLO	U. X.00.00.00.000	TITOLO
MACROAGGREGATO	II LIVELLO	U. X.0X. 00.00.000	INTERVENTO
-----	III LIVELLO	U. X.0X. 0X.00.000	-----
CAPITOLO	IV LIVELLO	U. X.0X. 0X.0X.000	Capitolo
ARTICOLO	V LIVELLO	U. X.0X. 0X.0X.00X	Capitolo

PROGETTO CONT.AR




PIANO DEI CONTI finanziario

U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001
U	V	Stipendi al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003
U	V	Compensi per la produttività e altre indennità, esclusi i rimborsi spesa per missione, per il personale non dirigente a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004
U	V	Retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.005
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006
U	V	Stipendi al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008
U	V	Compensi per la produttività e altre indennità, esclusi i rimborsi spesa per missione, per il personale non dirigente a tempo determinato	U.1.01.01.01.009
U	V	Retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente con contratto a tempo determinato	U.1.01.01.01.010
U	I	Spese in conto capitale	U.2.00.00.00.000
U	II	Investimenti fissi lordi	U.2.02.00.00.000
U	III	Beni materiali	U.2.02.01.00.000
U	IV	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	U.2.02.01.01.000
U	V	Mezzi di trasporto stradali	U.2.02.01.01.001
U	V	Mezzi di trasporto aerei	U.2.02.01.01.002
U	V	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	U.2.02.01.01.003
U	I	Spese per incremento attività finanziarie	U.3.00.00.00.000
U	II	Acquisizioni di attività finanziarie	U.3.01.00.00.000
U	III	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale	U.3.01.01.00.000
U	IV	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	U.3.01.01.01.000
U	V	Acquisizioni di partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale in Società controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali	U.3.01.01.01.001

PROGETTO CONT.AR

La correlazione con il PCF - SPESA



La correlazione con il PCF – SIOPE spesa

Capitolo ente	Cod siope	Descrizione SIOPE	Codice Piano dei conti finanziario	Descrizione Piano dei conti finanziario
Cap. 10 Retribuzione del personale del servizio		Retribuzioni lorde	U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro
	1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
	1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
	1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
	1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
	1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile, personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato
			U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
	1106	Rimborsi spese per personale comandato		
	1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
1109	Arretrati di anni precedenti	U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	
		U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	

La riclassificazione dei capitoli di spesa

La relazione SIOPE – Piano dei Conti Finanziario non permette di completare l'opera di conversione dei capitoli ma di giungere solo alla determinazione del macroaggregato corrispondente e del titolo.

Per concludere il lavoro occorre procedere alla riclassificazione dell'aspetto funzionale e, cioè procedere alla conversione delle Funzioni e dei Servizi in Missioni e Programmi.



La riclassificazione dei capitoli di spesa

Bilancio (D.P.R. 194/1996)	in	Bilancio (D.Lgs. 118/2011)
FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
SERVIZIO 01 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		Programma 01- Organi istituzionali
FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO		MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
SERVIZIO 01 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		Programma 02 - Segreteria generale



Progetto CONT.AR

MODULO XXXX IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

PROGETTO CONT.AR



Il riaccertamento straordinario dei residui

Il riaccertamento straordinario dei residui, previsto dall'articolo 3 comma 7 e seguenti del D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni è di un adempimento *una-tantum* necessario per definire, attraverso un'operazione "*straordinaria*", il passaggio definitivo dalle precedenti modalità di contabilizzazione delle entrate e delle spese a quelle previste dal nuovo principio di competenza finanziaria "*potenziata*".

Il riaccertamento straordinario dei residui deve essere effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014 (articolo 3 comma 7 D. Lgs. 118/2011) il quale, a sua volta, deve essere predisposto nel rispetto del previgente ordinamento contabile e, cioè, utilizzando i modelli previsti dal D.P.R. 194/1996 e le disposizioni contabili precedenti a quelle introdotte dal D. Lgs. 118/2011.

PROGETTO CONT.AR

Il riaccertamento straordinario dei residui

Il riaccertamento straordinario dei residui si conclude conclusione in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione 2014 (30 aprile 2015).
In quella sede al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, gli enti

□dapprima si approva il rendiconto 2014 (articolo 3 comma 7 D. Lgs. 118/2011) predisposto nel rispetto del previgente ordinamento contabile;

□quindi, si delibera il riaccertamento straordinario dei residui nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto 2014, immediatamente dopo la delibera del Consiglio.



PROGETTO CONT.AR

Il riaccertamento straordinario dei residui: PROCEDURA

- I. **riaccertamento** dei residui necessario alla predisposizione del rendiconto 2014, nel rispetto delle disposizioni vigenti per l'anno 2014;
- II. **riaccertamento straordinario** dei residui, necessario all'aggiornamento delle previsioni del bilancio di previsione 2015, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 118/2011;
- III. **predisposizione del rendiconto** della gestione 2014 secondo gli schemi ed i modelli del precedente D.P.R. 194/96;
- IV. **determinazione del risultato di amministrazione** al 1° gennaio 2015,
- V. **individuazione delle quote accantonate**, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;
- VI. **aggiornamento del bilancio 2015** eventualmente già approvato, con il recepimento e la re-iscrizione delle voci di entrata e di spesa secondo il corretto principio dell'esigibilità;
- VII. **in alternativa al punto VI**, nell'ipotesi di esercizio o gestione provvisoria e nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione, ad **aggiornare le previsioni**, registrando nelle scritture contabili le re-imputazioni.

PROGETTO CONT.AR

Il riaccertamento straordinario dei residui: PROCEDURA

il riaccertamento è un'attività esclusivamente gestionale, di carattere ricognitivo dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria

il provvedimento è adottato con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario ed è tempestivamente trasmesso al Consiglio.

Alla delibera sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, di cui agli allegati n. 5/1 e n. 5/2 al decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni.

Al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni.


Trattandosi di una operazione straordinaria una-tantum questa dovrà essere completata con un unico provvedimento: **ne consegue che eventuali errori** od omissioni potranno essere recuperati nell'ambito dell'ordinaria attività di riaccertamento dei residui, ma solo in occasione della predisposizione del rendiconto 2015 (febbraio – marzo 2016).

Il riaccertamento straordinario dei residui: PROCEDURA

Ricognizione e riclassificazione dei residui esistenti

ciascun residuo attivo e passivo dovrà essere analizzato nella duplice ottica:

1. quella prevista dal precedente ordinamento contabile (contenuto nel D. Lgs. 267/2000 prima delle modifiche introdotte dal D. gs. 118/2011) per la loro iscrizione nel rendiconto previsto secondo lo schema approvato con il DPR 194/1996;
2. quella introdotta dal nuovo sistema contabile armonizzato per la reiscrizione degli stessi nella colonna dei residui o della competenza del modello contenuto nell'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011.





Il riaccertamento straordinario dei residui: PROCEDURA

Le conclusioni dell'attività ricognitiva

due separati prospetti riepilogativi:

□ un primo, contenente l'elenco analitico di tutti quei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015 e che, come tali, in assenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, **non sono conservabili** e devono essere eliminati, con un contestuale effetto sulla determinazione dell'avanzo d'amministrazione. Questa operazione troverà evidenza sia nel rendiconto 2014 che nei documenti di bilancio 2015;

□ un secondo, contenente l'elenco dei residui attivi e passivi cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate, ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2014, destinati ad essere, quindi, **re-imputati agli esercizi successivi**, in base alle relative scadenze individuate. Questa operazione troverà evidenza solo nei documenti di bilancio 2015.

PROGETTO CONT.AR



Il riaccertamento straordinario dei residui: PROCEDURA

La predisposizione del rendiconto 2014

Completata la ricognizione, l'operazione successiva, necessaria per il riaccertamento dei residui attivi e passivi (realizzato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 267/2000 ante modifiche previste dal D. Lgs. 118/2011 e secondo le ulteriori precisazioni contenute nel Principio contabile n. 2 approvato dall'Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli Enti Locali nel 2008) è l'**approvazione del Rendiconto** della gestione e la determinazione del risultato d'amministrazione, entrambi predisposti secondo gli schemi contenuti nel D.P.R. 194/1996.

Con essa si conclude, di fatto, la gestione del bilancio 2014 che è iniziata con l'applicazione delle previgenti disposizioni.

PROGETTO CONT.AR



Il riaccertamento straordinario dei residui: PROCEDURA

Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi	1		
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita (3)	a		
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2		
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a (3)=(1)+(a)-(2) se positivo, altrimenti indicare 0	3		



RPn >= FPVe + RAn
Disavanzo tecnico



RAn >= FPVe + RPn
Accantonamento
eccedenza residui attivi

PROGETTO CONT.AR



Il riaccertamento straordinario dei residui: PROCEDURA

Il disavanzo tecnico

	Riaccertam. esercizio 2014	Bilancio 2015	Bilancio 2016	Bilancio 2017	Bilancio 2018 e seguenti	Totali
FPV entrata		50	0	0	0	
Residui attivi 2014	150	0	0	0	150	150
Residui Passivi 2014	200	200	0	0	0	200
FPV spesa						
Saldo	50	-150	0	0	+150	0

RPn - FPVe - RAn >= 0 = disavanzo tecnico

Da coprire

- con le risorse dell'esercizio
- nei bilanci degli esercizi successivi, con i residui attivi re-imputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi re-imputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata.

PROGETTO CONT.AR



Il riaccertamento straordinario dei residui: PROCEDURA Il disavanzo tecnico

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015	4		
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita	b		
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2015	5		
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a $(6) = (4) + (b) - (5)$ se positivo, altrimenti indicare 0	6	-	
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a $(7) = (5) - (4) - (b)$, altrimenti indicare 0 ⁽²⁾	7		-
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate , pari a $(4) + (b) - (5) - (3)$ se positivo ⁽³⁾			-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 $(8) = (3) - (6) + (7)$.	8		

la variazione di bilancio diretta a individuare la copertura del disavanzo tecnico è approvata dal Consiglio.

PROGETTO CONT.AR



Il riaccertamento straordinario dei residui: PROCEDURA Accantonamento FPV spesa

$$RAn - FPVe - RPn \geq 0 = \text{ACCANTONAMENTO FPV SPESA}$$

La differenza è *vincolata* alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni re-imputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

PROGETTO CONT.AR



Il riaccertamento straordinario dei residui: PROCEDURA Accantonamento FPV spesa

FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese <u>reimpegnate</u> con imputazione all'esercizio 2015	4		
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita	b		
Entrate <u>riaccertate</u> con imputazione all'esercizio 2015	5		
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a $(6) = (4) + (b) - (5)$ se positivo, altrimenti indicare 0	6	-	
Eccedenza dei residui attivi <u>riaccertati</u> accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a $(7) = (5) - (4) - (b)$ altrimenti indicare 0 ⁽²⁾	7		
Quota spese <u>reimpegnate</u> eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate <u>riaccertate</u> , pari a $(4) + (b) - (5) - (3)$ se positivo ⁽³⁾			-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 $(8) = (3) - (6) + (7)$.	8	-	

PROGETTO CONT.AR



Il riaccertamento straordinario dei residui: La rideterminazione del Risultato d'amministrazione al 1 gennaio 2015

In considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato, al 1° gennaio 2015 occorre rideterminare il risultato di amministrazione alla stessa data.

il legislatore ha previsto **nell'allegato n. 5/2 al D. Lgs. 118/2011** e successive modificazioni, un prospetto contenente una tabella dimostrativa delle modalità di calcolo del Risultato d'amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui.

Il nuovo articolo 186 comma 1 del TUEL che a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 118/2011, prevede *"Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio."*

PROGETTO CONT.AR



Il riaccertamento straordinario dei residui: La rideterminazione del Risultato d'amministrazione al 1 gennaio 2015

Allegato n. 5/2 al D.Lgs 118/2011

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI
RESIDUI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (g) = (e) - (d) + (f)	(-)	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) - (g)	(=)	

PROGETTO CONT.AR



Il riaccertamento straordinario dei residui: La rideterminazione del Risultato d'amministrazione al 1 gennaio 2015

La copertura del disavanzo d'amministrazione

Se il risultato d'amministrazione al **1 gennaio 2015**, calcolato utilizzando il prospetto riportato, evidenzia un **eventuale maggiore disavanzo** rispetto al risultato di amministrazione al **31 dicembre 2014**, il legislatore nel comma 15 e seguenti ha previsto che:

- le modalità e i tempi di copertura saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015, prevederanno incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. **(comma 15 dell'art. 3);**
- nelle more dell'emanazione del decreto, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui, effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, **è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno (10 anni).**

PROGETTO CONT.AR



Il riaccertamento straordinario dei residui:

La rideterminazione del Risultato d'amministrazione al 1 gennaio 2015

La copertura del disavanzo d'amministrazione

in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto dovrà disciplinare:

1. l'utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
2. la ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
3. l'individuazione di eventuali altre misure finalizzate a consentire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.

PROGETTO CONT.AR



Il riaccertamento straordinario dei residui:

La rideterminazione del Risultato d'amministrazione al 1 gennaio 2015

Le voci del risultato d'amministrazione

Composizione del risultato di amministrazione dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/....¹
 Fondo residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni)
 Fondoal 31/12/N-1
 Fondoal 31/12/N-1

Totale parte accantonata (h)

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
 Vincoli derivanti da trasferimenti
 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
 Altri vincoli da specificare di

Totale parte vincolata (i)

Totale parte destinata agli investimenti (l)

Totale parte disponibile (m) = (g)-(h)- (i)-(l)

PROGETTO CONT.AR

Se (m) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015



Il riaccertamento straordinario dei residui:

La variazione al bilancio di previsione 2015

L'operazione conclusiva dell'intera procedura di riaccertamento straordinario dei residui è costituita, in relazione alla cancellazione dei residui operata, dalla variazione:

- del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio,
- del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio
- del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva.

PROGETTO CONT.AR



Il riaccertamento straordinario dei residui:

La variazione al bilancio di previsione 2015

Ipotesi bilancio 2015 approvato prima del riaccertamento straordinario

con riferimento ai modelli di cui al D.P.R. 194/96 l'iscrizione:

1. del fondo pluriennale vincolato come prima voce dell'entrata degli schemi annuali e pluriennali;
2. del fondo pluriennale vincolato nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale per ciascuna unità elementare di spesa;
3. dell'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato d'amministrazione;
4. delle previsioni di entrata (con riferimento sia alla competenza che alla cassa) delle somme relative a residui attivi riaccertati e reinscritti negli esercizi del bilancio pluriennale;
5. delle previsioni di spesa (con riferimento sia alla competenza che alla cassa) delle somme relative a residui passivi riaccertati e reinscritti negli esercizi del bilancio pluriennale;
6. dell'applicazione quale prima voce di spesa dell'eventuale quota del risultato d'amministrazione negativo nelle ipotesi previste dall'art. 188 del TUEL.
- 7.

PROGETTO CONT.AR



Il riaccertamento straordinario dei residui:

La variazione al bilancio di previsione 2015

Ipotesi bilancio 2015 approvato prima del riaccertamento straordinario

con riferimento ai modelli di cui all'allegato n. 9 del D. Lgs. 118/2011

l'iscrizione:

1. l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato come prima voce dell'entrata degli schemi annuali e pluriennali
2. l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale per ciascuna unità elementare di spesa;
3. l'iscrizione dell'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato d'amministrazione;
4. adeguamento delle previsioni di entrata delle somme relative a residui attivi riaccertati e riscritti negli esercizi del bilancio pluriennale;
5. adeguamento delle previsioni di spesa (con riferimento sia alla competenza che alla cassa) delle somme relative a residui passivi riaccertati e riscritti negli esercizi del bilancio pluriennale;
6. applicazione quale prima voce di spesa dell'eventuale quota del risultato d'amministrazione negativo nelle ipotesi previste dall'art. 188 del tuel.
7. adeguamento della colonna riguardante i residui in quanto in essa è indicato l'importo dei residui al 31 dicembre 2013.

PROGETTO CONT.AR



Il riaccertamento straordinario dei residui:

La variazione al bilancio di previsione 2015

Ipotesi esercizio provvisorio

Il legislatore nel comma 9 dell'articolo 3 prevede che in detta ipotesi, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione, si provveda alla registrazione delle re-imputazioni delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, nelle scritture contabili.

La delibera di approvazione del bilancio di previsione, eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui, dovrà essere predisposta tenendo conto di tali registrazioni.

PROGETTO CONT.AR